

PROFILI DI RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE A LEGIONELLA

Torino, 23 marzo 2023

AVV. LUCA SCERBO CARUSO

luca.scerbocaruso@andreiseassociati.it

www.andreiseassociati.it

La *Legionella*, ai sensi della classificazione prevista dal D. Lgs. 81/2008, è un agente biologico:

Ai sensi dell'art. 267 è definito agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni

Più precisamente, ai sensi dell'art. 268 e dell'allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008, la *Legionella pneumophila* e la *Legionella spp* sono classificate come agenti biologici del gruppo 2, ossia

agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che tali agenti si propaghino nella comunità e sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

PROFILI DI RESPONSABILITA'

PENALE

D. Lgs. 81/2008
Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

TITOLO X

Esposizione ad agenti biologici

ALLEGATO XLVI

Elenco degli agenti biologici classificati

Art. 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

- a) a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Art. 282 - Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell' articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
 - b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 876,80 a 2.192 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per la violazione dell' articolo 280, commi 3 e 4.

Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la **pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda**, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

ART. 589 c.p.

Omicidio Colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Cassazione penale n. 7783/2016

Contestazione di omicidio colposo a carico del Direttore Generale del Policlinico per aver omesso di adottare tutte le misure tecniche per elidere o ridurre al minimo i rischi connessi alla presenza del batterio della legionella.

«Orbene, non sembra dubitabile che, come correttamente affermato dalla corte territoriale, fosse identificabile ex ante un pericolo di contagio di legionella, e, conseguentemente, che gravasse sul Direttore l'obbligo di adottare quelle misure tecniche che sarebbero valse a prevenire (o a ridurre al minimo) tale pericolo»

«è senz'altro ravvisabile la prevedibilità dell'evento naturalistico, essendo noto pressoché a tutti (e sicuramente a chi, essendo in possesso di una specifica professionalità, sia stato preposto alla guida di un'importante struttura sanitaria) il rischio di contrarre la legionellosi per alcune categorie di malati ricoverati in ospedale».

ART. 590 c.p.

Lesioni Colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

ART. 438 c.p. Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.

Elementi costitutivi della fattispecie di epidemia sono:

Il carattere contagioso e diffuso del morbo, la durata cronologicamente limitata del fenomeno, l'elevato numero (indeterminato o indeterminabile) delle persone colpite, l'estensione territoriale, l'incontrollabilità del diffondersi del male, la contemporaneità dell'insorgere dei casi di malattia (Trib. Roma 22.3.1982).

Cass. pen. sez. IV, n. 19358/2007, ricorda che a fronte della contestazione di epidemia di legionellosi asseritamente cagionatasi in un ospedale, il GUP ha escluso la configurabilità della fattispecie in commento *“alla luce del numero limitato di malati”*.

ART. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

L'atto oggetto di rifiuto deve essere “qualificato”, cioè riguardare una delle categorie determinate: giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, **igiene e sanità**.

L'atto rifiutato deve inoltre presentare i caratteri della “doverosità” e “indifferibilità”.

Cass. pen. 19358/2007

Processo a carico del Direttore generale dell'Azienda provinciale di Trento per i Servizi Sanitari, del Responsabile della Direzione e Approvvigionamenti Servizi generali e tecnici di tale azienda, del Responsabile della Direzione Igiene e Sanità della stessa, nonché del Direttore dell'ospedale per il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.), per non aver approntato tutti gli strumenti idonei e necessari per evitare il diffondersi del morbo della legionella all'interno dell'ospedale di Trento, e di aver così colposamente cagionato un'epidemia di legionellosi nello stesso ospedale dando luogo a diffusione incontrollata di germi patogeni che proliferavano all'interno dell'impianto idrico della struttura sanitaria (art. 452 c.p. in relazione all'art. 438 c.p.), di aver determinato con le omissioni contestate la morte di tre persone, che avevano contratto il morbo cd. del legionario nel predetto ospedale.

**INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
PENALMENTE RESPONSABILE
E
DELEGA DI FUNZIONI**

Art. 2 comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/2008

INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

Colui che esercita gli effettivi poteri decisionali e di spesa

La posizione del dirigente quale datore di lavoro comporta una capacità gestionale di natura patrimoniale, poteri effettivi di gestione ed esercizio di poteri non esauriti in attività riconducibili esclusivamente alla categoria degli obblighi, mentre l'organo apicale è sempre responsabile, alternativamente o cumulativamente, ove venga informato delle deficienze e non vi adempia ovvero nel caso in cui siano necessarie impegnative di spesa, non consentite all'organo tecnico o al dirigente del settore. (Cass. Pen., 866/2008)

Art. 16 D. Lgs. 81/2008

Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Art. 17 D. Lgs. 81/2008

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

PROFILI DI RESPONSABILITA'

CIVILE

Responsabilità contrattuale
ex artt. 1218, 1176 e 2087 c.c.

Responsabilità extracontrattuale
ex artt. 2043, 2051, 2049 c.c.

La responsabilità contrattuale

- **Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore.** Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
- **Art. 1176 c.c. Diligenza nell'adempimento.** Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
- **Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro.** L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Caratteristiche peculiari della responsabilità contrattuale

- Chi agisce (l'attore creditore o chi ha subito il danno) deve provare esclusivamente l'esistenza del rapporto contrattuale e la prova del credito (ovvero il danno).
- Il debitore per liberarsi deve provare di essere andato esente da colpa o di non aver potuto adempiere all'obbligazione assunta per cause a lui non imputabili. Al più può chiamare in manleva il soggetto che, ritiene, sia stato l'esclusivo colpevole del danno o abbia concorso a procurarlo.
- L'azione contrattuale ha natura meramente patrimoniale. Possono essere richiesti danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) non anche quelli non patrimoniali (danno morale, esistenziale) che possono essere richiesti solo con azione extracontrattuale.

La responsabilità extracontrattuale

- **Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.** Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- Coinvolge chiunque abbia arrecato un danno, anche nel caso in cui non sia intercorso un rapporto contrattuale. Si applica nel caso in cui sia stato arrecato un danno ingiusto.
- Chi agisce in giudizio deve provare il fatto dannoso, il danno, il dolo o la colpa del danneggiante. Ha l'onere di provare il nesso causale.
- Il convenuto si libera fornendo la prova contraria, provando cioè di essere andato esente da dolo o colpa.

Le responsabilità extracontrattuali specifiche

- **Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia.** Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
- È il caso di chiunque abbia titolo di detenzione di un bene dal quale deriva il suo obbligo di custodia e deve far sì che il bene detenuto non arrechi danno in alcun modo a terzi anche laddove con questi non sia insorto alcun rapporto contrattuale.
- Quanto alla responsabilità dell'albergatore (e, di conseguenza, del tour operator nell'ipotesi in cui il pernottamento abbia avuto luogo in occasione di un viaggio organizzato), si può sostenere la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni da "legionellosi", sviluppandosi infatti il batterio della legionella sia negli impianti di condizionamento sia negli impianti idrosanitari (ad esempio, tubazioni, serbatoi di accumulo, valvole e rubinetti, soffioni di docce, doccette di vasche, vasche, bidet).
- E' pressoché una responsabilità oggettiva. L'attore non deve dimostrare il dolo o la colpa. Il convenuto si potrà liberare solo fornendo prova del caso fortuito. Quest'ultimo, per giurisprudenza costante, è considerato un evento straordinario non prevedibile.

Cass. Civ. 25243/2006

Ai sensi dell'art. 2051 Cod. civ. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.

La giurisprudenza esclude il caso fortuito nei casi di contaminazione da legionella in luoghi pubblici (alberghi, impianti termali, uffici, case di cura o ospedali), in quanto non è considerabile come elemento non prevedibile.

Tribunale di Piacenza 30.05.2014 : *“La convenuta (la fondazione proprietaria di un albergo) era certamente tenuta, così come ogni proprietario, alla manutenzione ordinaria degli impianti idraulici ed adozione di quelle misure di ordinaria cautela finalizzate a prevenire l’insorgere di stati settici; non si discute, in altri termini, della prevedibilità di una contaminazione da legionella, ma del fatto che tale contaminazione sia stata non già provocata, bensì esponenzialmente accresciuta nella propria lesività, dall’incuria del gestore degli impianti. La genesi dell’infezione sfugge certamente alla sfera di controllo di chiunque; il suo diffondersi ed aggravarsi oltre la soglia di legge (che viceversa non avrebbe senso fissare), altrettanto certamente, no.”*

- **Art. 2049 c.c. Responsabilità dei padroni e dei committenti.**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

- Ad es. la responsabilità di una società di trattamento delle acque, risponderà per fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti che negligenemente hanno omesso i propri impegni lavorativi.
- E' una responsabilità oggettiva. Non rileva l'esistenza di dolo o colpa, pertanto l'attore è esentato da tale onere probatorio.
- Il datore di lavoro potrà, al più agire in regresso nei confronti dei dipendenti o tentare di farsi manlevare da un soggetto terzo qualora ritenga sia questo il reale responsabile dell'accaduto.

Tribunale di Roma, Sez. Civile, 24.05.11

- Decesso di un funzionario del Ministero dell'Economia per aver contratto il morbo della Legionella sul luogo di lavoro a causa di locali insalubri e privi di alcun tipo di manutenzione degli impianti di areazione
- Il Ministero si difende eccependo che la manutenzione degli impianti era stata appaltata a terzi.
- *“la situazione accertata attesta oggettiva inadeguatezza degli ambienti di lavoro (sovraffollati, scarsamente areati, umidi per effetto delle segnalate perdite idriche) e condizioni igieniche molto carenti che hanno oggettivamente favorito il diffondersi del batterio. E' quindi evidente la responsabilità del Ministero, datore di lavoro, su cui incombeva l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute dei lavoratori (sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che 2087 c.c.), svolgendo anche idonea attività di manutenzione degli impianti e dei locali ad essi in uso.*

.....continua

“Né siffatto obbligo di tutela può ritenersi escluso solo per avere il Ministero dato in appalto il servizio di manutenzione degli impianti e dei locali, poiché l’obbligo di assicurare condizioni di lavoro adeguate non è di per sé delegabile, tenuto peraltro conto che i beni oggetto di manutenzione continuano a restare nella sfera di disponibilità del committente (il quale ne conserva con carattere di continuità l’uso e il godimento) e pertanto non si verifica il passaggio dei poteri di custodia e degli oneri di vigilanza che rimangono sempre a carico del datore di lavoro”

Quest’ultimo assunto richiama aspetti anche della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.

Il Tribunale comunque pur non escludendo la responsabilità del Ministero per fatto altrui, condannava in solido anche l’impresa appaltatrice delle opere di manutenzione.

AVVOCATO LUCA SCERBO CARUSO

luca.scerbocaruso@andreiseassociati.it

STUDIO LEGALE ANDREIS E ASSOCIATI

www.andreiseassociati.it

TORINO – MILANO